

COMUNICATO UFFICIALE n°08 del 26 febbraio 2020

(composto da n° 07 pagine)

Sommario

❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 01/2020

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 2 43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427 Fax 0521 707420

e-mail: <u>calcio@uisp.it</u>
sito web: <u>www.uisp.it/calcio</u>



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 01/2020 (Stagione Sportiva 2019/2020)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei
Silvestro Giamblanco - Responsabile
Angelo Marzo - Componente
Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: ASD GS FIANO

Gara del 23/11/2019

FRA

ASD GS FIANO - ASD NOI D'AVANE

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 21/01/2020 trasmesso alla Segreteria del S.d.A. Calcio UISP Nazionale il 22/01/2020, a cui si allegava copia del bonifico bancario contenente gli estremi di pagamento del deposito cauzionale, la Società ASD GS FIANO Comitato Territoriale UISP di Empoli/Valdelsa propone alla Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la decisione assunta per i provvedimenti emanati dalla Commissione Giudicante di Secondo Grado - Commissione Disciplinare di Appello - Delibera n. 07/2019 - datata 15/01/2020 pubblicato sul C.U. S.d.A. Calcio UISP Regione Toscana n.13 bis del 16/01/2020 riferita alla gara del 23/11/2019 fra ASD GS FIANO - ASD NOI D'AVANE, con la quale la Commissione Disciplinare di Appello, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla stessa società, diminuendo di fatto la squalifica al



giocatore Fortini Alessandro da mesi 4 a mesi 3 ponendo la scadenza della sanzione dal 23/03/2020 al 23/02/2020.

La Società ricorrente nella documentazione presentata a questa Corte richiede l'annullamento della sanzione a carico del proprio tesserato Rofi Alberto e la ripetizione della partita.

Questa Corte prendeva in carico gli atti prodotti dalla ricorrente e presenti nel fascicolo trasmesso dal SdA Calcio Comitato Territoriale UISP di Empoli/Valdelsa in data 28/01/2020:

- Delibera n. 07/2019 della Commissione Disciplinare di Appello;
- Referto Arbitrale;
- Comunicato ufficiale n°13 bis UISP TOSCANA del 16/01/2020;
- Supplemento di referto;

Prima di entrare nel merito del ricorso, verificava, come da prassi, che lo stesso atto fosse stato redatto conformemente ai dettami dell'art. 159 - Forma del reclamo o del ricorso - Titolo V Regolamento Disciplinare del RTN.

Dal controllo formale del ricorso questa Corte accertava che sullo stesso atto sono presenti alcune anomalie di ordine sia formale che sostanziale con particolare riferimento al già citato art. 159 RTN.

159. Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere, <u>a pena di inammissibilità</u> la forma scritta e devono contenere:

a) il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportive ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);

Nel ricorso in oggetto la Società ricorrente ASD GS FIANO ha omesso di indicare il numero dell'Affiliazione UISP e/o il numero di Tessera del suo legale rappresentante, così come previsto dall'art. 159 del RTN lettera a), che stabilisce che il ricorso deve contenere il



nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportiva, corredato da numero di Tessera UISP o di Affiliazione.

Pertanto, il ricorso, sotto un profilo formale/sostanziale, non può essere accolto.

Questa Corte, pur non entrando nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso dettata dall'art. 159 RTN per mancanza, come già specificato, di requisiti essenziali, solo per una mera precisazione, fa presente che la Commissione di Appello già nella Delibera n. 07/2019 datata 15/01/2020 pubblicata sul C.U. S.d.A. Calcio UISP Toscana n.13 bis 16/01/2020 aveva chiarito alla ricorrente che "In via preliminare il D.G. ha confermato che la gara è terminata regolarmente, in quanto, nel brevissimo tempo intercorso tra l'espulsione dell'assistente di parte ed il triplice fischio, ha sostituito l'assistente con altro tesserato della Società G.S. FIANO, per cui in mancanza di ogni eventuale prova contraria di valenza giuridica pari alla dichiarazione dell'arbitro, la decisione non può che essere di totale reiezione della richiesta della ripetizione della gara".

Qualora si potesse accedere alla decisione di merito, ai sensi dell'art 178 RTN lettera b punto 1), si rammenta che il referto arbitrale è la prova legale per eccellenza e, pertanto, ogni valutazione personale o altro deve essere ritenuta prova semplice che non può rimettere in discussione lo stesso.

La Commissione di Appello, comunque, durante lo svolgimento dei propri lavori, espletava ulteriori accertamenti tesi alla ricerca di elementi comprovanti le argomentazioni del ricorrente e, alla fine degli stessi, constatato che i fatti "così come ricostruiti sul ricorso di appello" non corrispondono a quanto verificato dal direttore di gara, perveniva alla propria autonoma e legittima decisione applicando correttamente la norma sulle prove legali, che affida al referto arbitrale, salvo falsità dello stesso, prevalenza su tutte le altre (art. 178 RTN lettera b punto 1).

Corre comunque l'obbligo che questa Corte fornisca alcuni chiarimenti in merito ai ricorsi formulati dall'ASD GS FIANO alla Commissione Disciplinare di Appello.



Il ricorso, in qualsiasi grado venga presentato, <u>deve essere UNICO</u>, all'interno dello stesso, chiaramente, possono essere richiesti tutti i provvedimenti che il ricorrente ritenga giusti.

La Commissione Disciplinare di Appello nel primo passaggio della propria Delibera precisa "con ricorsi separati, ma considerati in modo unico..." anche se agli atti del fascicolo viene presentata una sola cauzione; com'è noto, i ricorsi ai sensi dell'art. 166 RTN devono essere accompagnati da una cauzione (in questa sede, ovviamente, non si vuole fare un discorso economico, ma solo giuridico), quindi tanti reclami tante cauzioni.

Per il ricorrente, l'utilizzo di più ricorsi, può essere annoverato tra le strategie di difesa, ma l'utilizzo di tale strategia, non sempre si rivela valido. Nel caso in cui la Commissione di Appello si trovasse a invalidare un "solo" ricorso, in questo caso tutti i reclami sarebbero invalidati, perché non possono essere trattati singolarmente poiché la cauzione versata risulta essere una sola (i motivi, che hanno portato questa Corte a fare questa precisazione, come si può notare non sono prettamente economici).

Per i motivi esplicitati nella suddetta precisazione, questa Corte potrebbe anche entrare nel merito delle decisioni assunte in fase di appello, ma, poiché il ricorso non risulta ammissibile, questa Corte si astiene da assumere qualsiasi iniziativa.

PREMESSO

- Che l'UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di questa associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso l'uso dello sport come strumento di socializzazione.
- Che l'UISP ed in particolare il S.d.A. Calcio sono retti dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi),



dell'associazionismo (art. 2 comma a) ovvero di un'attività esclusivamente dedicata ai soci, di autonomia normativa, di autonomia ed indipendenza nel settore disciplinare, dell'esclusività della giurisdizione (art. 5), dall'esclusività delle fonti normative anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale (salvo verifiche di falso) del referto arbitrale.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte risulta impossibilitata a entrare nel merito del ricorso per mancanza di requisiti essenziali di cui all'art. 159 RTN lettera a) - Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere, a pena di inammissibilità la forma scritta e devono contenere:

a) il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportive ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

Rigetta l'istanza del ricorso della Società ASD GS FIANO, per le motivazioni sopra citate, riguardanti in particolare l'inammissibilità di cui all'art. 159 " Forma di Reclamo o ricorso" lettera a) RTN.

Di fatto con l'inammissibilità del ricorso, si confermano i provvedimenti disciplinari adottati dall'Organo Giudicante di Secondo grado, pubblicati sul Comunicato Ufficiale C.U. S.d.A. Calcio UISP Regione Toscana n.13 bis 16/01/2020

> Dispone di incamerare la cauzione versata, per il rigetto del ricorso.



Stagione sportiva 2019/2020

Dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP Regione Toscana e del Settore di Attività Calcio Comitato Territoriale UISP di Empoli/Valdelsa, per gli adempimenti di cui all'Art.184 comma a) RTN.

Così deciso in Parma, lì 26 febbraio 2020

F. to Angelo Marzo - Componente

F. to Massimiliano Bianchi - Componente

